

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Reggio Calabria, composto dai Sigg. ri Magistrati

- 1) Dr. Arturo D'Ingianna Presidente rel.
- 2) Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari Giudice
- 3) Dr. ssa Rosanna Femia G.O.T.

Letto il reclamo iscritto al n. 4904/15 del Ruolo Generale Reclami presentato

da [] (difeso da avv. **Teresa Gerace**)

contro **MIUR ed LICEO SCIENTIFICO " [] "** di []

(difeso da funzionario dr [])

avverso l'ordinanza cautelare del Giudice del lavoro depositata il 2.12.15 proc. n. 3708/15
rgac;

-esaminati il fascicolo del procedimento, gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

-uditi i procuratori delle parti;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25.1.2016

OSSERVA

1. Con ricorso in via d'urgenza ex art 700 c.p.c. parte ricorrente chiedeva la sospensione e/o la revoca del provvedimento con il quale la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico " [] " aveva disposto l'assegnazione del medesimo ricorrente alle classi **3F, 3G, 3R, 3T, 4R, 5 I**.

Instaurato il contraddittorio si costituiva **parte resistente** contestando il ricorso ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva nei confronti della convenuta istituzione scolastica nonché l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 63 del d. lgs. 165/2001 e 414 cpc.

Eccepiva altresì la carenza del fumus boni iuris, evidenziando che il Dirigente Scolastico aveva disposto, in concreto esercitando i poteri di gestione ed organizzazione previsti dall'art 25 del d. lgs. 165/2001 , l'assegnazione per cui era causa, sulla base dei criteri di massima stabiliti dagli organi collegiali d'istituto; che l'assegnazione del [] alla cattedra di Fisica , non solo era avvenuta in attuazione di specifici criteri deliberati dagli organi collegiali del Liceo [] (alla cui votazione aveva partecipato favorevolmente anche il []), ma essa si appalesava quale atto con il quale il DS della citata scuola aveva inteso valorizzare la professionalità del docente.

Eccepiva infine l'insussistenza del periculum in mora.



2 .Il primo Giudice con ordinanza depositata il 2.12.15 , rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite di controparte.

Rilevava in primo luogo la ritualità della proposizione del ricorso nei confronti del solo Ministero resistente, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico evocato in giudizio atteso che quest'ultimo costituiva mera articolazione interna dell'Amministrazione in questione .

Con riferimento al **fumus boni iuris** evidenziava l'avvenuta approvazione all'unanimità dei criteri di formazione delle classi operata dal Consiglio di Istituto in data 1.9.15 con la partecipazione – non contestata – ed il voto favorevole dello stesso interessato; che , in seconda battuta, del tutto irrilevanti dovevano ritenersi le modalità di comunicazione e pubblicazione dell'orario scolastico censurate dal ricorrente, trattandosi di mere irregolarità formali ; che nel caso di specie non poteva dirsi dimostrato che la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri docenti del medesimo istituto – ove provata – derivasse da un intento discriminatorio in danno del []; che tale prova non era stata in alcun modo fornita.

Rilevava infine l'insussistenza del **periculum** in mora evidenziando che al G.L. è preclusa la possibilità di rivalutare nel merito le scelte discrezionali dell'organo gestionale scolastico, fatti salvi i casi in cui esse non risultino *contra legem* oltre che foriere di un pericolo di danno grave e irreparabile; che tale non era il caso di specie; che, con riferimento alla dedotta lesione dell'interesse ad un'efficace organizzazione didattica, a detta del [] lesa dalle determinazioni dirigenziali che lo riguardavano, si trattava di un profilo (di fatto e di) diritto che, semmai, apparteneva agli studenti componenti le classi a lui assegnate e non certo al singolo docente; che doveva escludersi la sussistenza di un danno all'immagine ed alla reputazione professionale del docente, alla luce del fatto che risultava essere stato destinatario di diversi incarichi di docenza extracurricolare tanto con riferimento alla Matematica che alla Fisica, su progetti anche di rilievo; che doveva escludersi anche l'adombrato demansionamento.

3. Con l'odierno gravame **la parte reclamante**, formulava le seguenti contestazioni all'ordinanza:

Che l'atto impugnato rientrava nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico; che infatti il provvedimento del Dirigente scolastico con il quale erano state attribuite le classi appariva riconducibile alla categoria privatistica delle “*determinazioni per l'organizzazione degli uffici .. e gestione dei rapporti di lavoro .. assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro*” di cui all'art. 4 c. 2 del D. lgs. 29/93, ora art. 5 del d. lgs. 165/01; che cioè doveva intendersi come atto privatistico gestionale devoluto alla cognizione del Giudice Ordinario; che nel caso



di specie la questione non riguardava la tipologia del rapporto di lavoro, bensì l'assegnazione delle cattedre ai docenti effettuata, per competenza esclusiva, dal Capo di Istituto ;

che la valutazione sul voto espresso da parte del ricorrente non aveva assolutamente alcuna incidenza sulla sussistenza del *fumus* e del *periculum*, né appariva idoneo a fondare e sostenere *fumus* e *periculum*;

che in sede cautelare il giudice non può omettere la valutazione (e motivazione) del *fumus* ed era tenuto ad esaminare l'effettiva lesività dell'atto contestato, le ragioni che avevano condotto la DS ad assumere quelle decisioni, il contesto entro cui si muovevano le fila di quelle decisioni; che ciò non era accaduto nel caso di specie;

Che in data 1.9.15 non si era svolto alcun Consiglio di Istituto, bensì il Collegio dei docenti che avrebbe dovuto formulare delle proposte in merito all'assegnazione delle classi ai docenti e non certo fissare alcun criterio; che, a tale proposito, il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali (art. 10 comma 4 D. lgs. 297/94); il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7 comma 2 lett. B del D. lgs. 297/94) e formulare proposte al riguardo; il DS assegna i Docenti alle classi seguendo i criteri condivisi;

Che il Collegio dei Docenti che si era tenuto il 1 Settembre 2015 non aveva espresso alcun parere in ordine ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto,

; che, dall'ordine del giorno, si evinceva che non vi era stata alcuna volontà, da parte del DS, di discutere i criteri in quanto, al punto 9, si leggeva semplicemente "*Assegnazione dei docenti alle classi nell'anno sc. 15/16: ratifica delle precedenti delibere collegiali*", significando che la suddetta ratifica non era stata votata dal Collegio, ma semplicemente comunicata e, pertanto, imposta dalla Dirigente ;

che dunque i criteri non erano stati esposti verbalmente durante la seduta collegiale, in quanto elencati solo nel verbale del Consiglio di Istituto, ma non del Collegio; che era influente il fatto che fosse *presente alla riunione del Collegio* e che avesse espresso parere favorevole: e nel verbale del Collegio dei Docenti del 1.9.15 non vi era traccia di alcuna votazione. ;

Che era privo di fondamento logico giuridico l'assunto secondo cui le modalità di comunicazione e pubblicazione dell'orario scolastico fossero "*mere irregolarità formali*";

che l'**atteggiamento discriminatorio** adottato nei suoi confronti si evinceva con assoluta chiarezza nel fatto che tra 28 Docenti che insegnavano Matematica e Fisica nel Liceo Scientifico [] e che per la **stragrande maggioranza si erano visti assegnare circa 3 classi**, il prof. [] era uno dei pochissimi al quale era stato garantito l'insegnamento della sola Fisica in ben 6 classi, nonostante egli fosse tra i più anziani dell'Istituto;

Che le lezioni di fisica, disciplina fondamentale e di indirizzo in un Liceo Scientifico, avrebbero dovuto essere supportate anche dall'attività di laboratorio, cosa che, di fatto, risultava impossibile,



avendo a disposizione solo due ore settimanali; ed invece doveva insegnare in 6 o 7 classi, con poco tempo per espletare al meglio la propria docenza ed inoltre era discriminato rispetto ai suoi colleghi, essendo **sottoposto ad un maggior carico di lavoro**, ad un **maggior numero di consigli di classe**, ad un **maggior numero di compiti in classe da correggere e di interrogazioni**; **tale carico di lavoro non era equilibrato**; che l'enorme numero di classi assegnate, senza che fosse stato applicato, nemmeno, il **criterio della continuità didattica**, comportava un ingiustificato aggravio della sua prestazione lavorativa in quanto gli venivano assegnati circa 150 alunni - tutti nuovi perché le classi erano state tutte cambiate;

Che il pregiudizio grave ed irreparabile che ne derivava era quello di “marchiare” il docente con disparità rispetto agli altri, lasciando supporre che egli non fosse in grado di insegnare la Matematica; che si **trattava di “emarginarlo”, di “oberarlo di lavoro” assegnandogli ben 6 classi , di “danneggiare” la sua immagine professionale davanti ai suoi colleghi**; di “denigrarlo” pubblicamente di fronte agli studenti, di “mortificarlo” obbligando i soli suoi alunni a sottoporsi a prove di Fisica assegnate e corrette da altri colleghi e volte al solo scopo di controllare il suo operato, offenderlo e istigarlo al trasferimento;

Che nel giudizio monitorio parte resistente non aveva smentito nulla di quanto sostenuto dal ricorrente che da tempo era oggetto di soprusi, attacchi anche pubblici da parte della stessa; che lo scenario probatorio addotto dal ricorrente non era stato smentito dall'Istituto resistente e di ciò il Giudice non aveva tenuto conto.

Che quanto al **periculum** il Giudice non aveva approfondito le osservazioni formulate e che nel caso di specie il pregiudizio si era verificato nel mese di Settembre 2015, quando, aveva avuto una netta convinzione che la scelta delle cattedre fosse stata operata dalla DS sulla base di una ingiustificata “antipatia” nei suoi confronti; che ogni richiesta scritta avanzata volta a conoscere le motivazioni di tale decisione era rimasta totalmente disattesa.

Che, quanto al demansionamento, l'assegnazione della cattedra come disposta dalla DS in questo anno scolastico, oltre a non consentire l'insegnamento della Matematica, risultava essere *un'accozzaglia di classi riunite a caso, tutte di corso diverso, e rigorosamente cambiate rispetto all'anno precedente*;

che tutto ciò non consentiva al docente di instaurare rapporti duraturi e profondi con gli studenti; né di instaurare rapporti con i colleghi di un determinato corso, né di creare una comunanza di intenti e di vedute culturali fra docenti; che lo qualificava come “docente poco importante in seno alla scuola”, tanto che i ragazzi tendevano a non frequentare gli eventuali corsi di recupero;

Che gli incarichi che in passato aveva ricevuto erano stati esclusivamente frutto di una attenta difesa svolta dallo stesso; che moltissimi per i quali si era proposto non gli erano stati affidati, e per qualcuno aveva ricevuto mortificazioni; che l'incarico delle Olimpiadi di Fisica, di cui parlava controparte , non



veniva assegnatogli ormai già dal 2013; fino ad allora il corso veniva sempre tenuto dal ricorrente con enorme soddisfazione degli studenti; per l'anno in corso aveva inoltrato numerose richieste per tenere la docenza di corso, senza ottenere alcun esito positivo;

Che in data 14.10.15 in una riunione di Dipartimento convocata d'urgenza e senza ordine del giorno, la DS invitava i docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica "... *su alzi la mano chi ha qualcosa da dire contro il professore .. alzino la mano quelli che il professore non saluta..*"; che pertanto veniva inoltrata missiva invitando la DS a non svolgere altre riunioni con lo stesso tenore diffamante che tuttavia rimaneva disattesa; il 19.11.15 il ricorrente era stato convocato in Presidenza per essere sottoposto ad un'ispezione a sorpresa dal dott. []; in data 25.11.15 era stata emanata la circolare n. 159 con la quale la DS stabiliva che solo alle classi del ricorrente sarebbero state somministrate alcune prove di Fisica , spacciate per "prove per classi parallele"; che esse erano illegittime e formulate al solo scopo di cercare di additare il docente come colui che non svolgeva bene il suo lavoro.

La parte reclamata contestava in toto il reclamo di controparte avverso l'ordinanza del 2.12.15, eccependo :

che erroneo si appalesava il riferimento di parte ricorrente "*all'assegnazione delle cattedre ai docenti*", trattandosi di due momenti distinti, tanto sotto il profilo delle competenze quanto su quello della giurisdizione; infatti la formazione delle cattedre rientrava nel contesto del procedimento di formazione degli Organi degli Istituti scolastici che, sul versante operativo, investe la competenza degli Uffici Scolastici Regionali, mentre su quello giurisdizionale, postula la competenza dell'AGA; l'assegnazione del docente alla cattedra riguarda la sfera gestionale del rapporto di lavoro, mentre sotto il profilo processuale, essendo la scuola un'articolazione territoriale dell'Amministrazione Scolastica, investiva la competenza dello specifico Ministero e, per esso, quella degli Uffici Scolastici regionali.;

Che era infondata la censura ex par. 2 dell'atto di reclamo; atteso che il Dirigente Scolastico, in applicazione del combinato disposto degli art. 396 del D.lgs 297/94 e 25 del D.lgs 165/2001, nonché degli artt. 7 e 10 del T.U. del '94, aveva disposto, in concreto esercitando i poteri di organizzazione previsti dal su citato art. 25; ciò sulla base di criteri di massima stabiliti dagli organi collegiali d'istituto.;

Che in merito alla riunione del Collegio dei Docenti dell'1.9.15, era pacifico che il citato organo collegiale non aveva competenza in ordine alla deliberazione dei criteri di assegnazione dei docenti, riservata al Consiglio di Istituto, **dovendo esso formulare delle proposte**; ma era pacifico anche che il Collegio dei Docenti con deliberazione all'unanimità (quindi anche col voto del



[]), aveva formalmente e sostanzialmente ratificato quei criteri che erano stati in precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto;

pertanto si evidenziava la contraddittorietà della condotta del [] il quale, nell'ambito della discussione **avrebbe potuto far valere il proprio dissenso**, invece con il proprio voto favorevole aveva accettato quei criteri;

Che era pacifico che l'oggetto del primo giudizio fosse l'impugnazione dell'atto protocollo n. 7954 del 1.9.15 con cui il DS aveva assegnato i docenti alle classi per il corrente a.s. 2015/16;

che il fatto che il giudice di prime cure avesse fatto riferimento all'orario scolastico non era rilevante perché era chiaro l'oggetto del giudizio, ossia l'atto di assegnazione dei docenti alle classi; in secondo luogo era indiscutibile che il riferimento all'orario scolastico era atecnico ma non errato;

Che era di palmare evidenza che l'atto di assegnazioni altro non era che la specificazione della modulazione dell'orario di cattedra (per 18 o 19 ore settimanali di lezione) rispetto alla /alle classe/i a cui il docente era assegnato;

che era infondata l'eccezione del reclamante che postulava l'illegittimità del citato orario scolastico per una presunta violazione di legge, di cui però, ne era omesso qualsivoglia riferimento normativo;

che, **quanto al trattamento discriminatorio**, il [] aveva confermato che la modalità organizzativa di articolazione di cattedra, contestata perché ritenuta discriminatoria, non era riservata solo a lui; che affermare, come si leggeva nell'atto di reclamo, che "il prof. [] è uno dei pochissimi al quale viene garantito l'insegnamento della sola Fisica in ben 6 classi.." escludeva che il DS avesse l'intenzione di avvalersi di uno strumento discriminatorio;

che, come da protocollo n. 7954, altri docenti erano soggetti ad analoga modulazione di cattedra : [] (18 ore settimanali su 6 classi), [] (15 ore settimanali su 7 classi), [] (13 ore settimanali su 5 classi). Che si trattava di una modalità organizzativa il cui fine primario era quello dell'ottimizzazione delle competenze e, di riflesso, dei percorsi apprenditivi degli alunni;

che l'anzianità di servizio era stata debitamente considerata dal DS che in virtù di tale dato aveva individuato il [] quale destinatario di specifici incarichi extracurricolari, nell'ambito dei quali valorizzarlo per le competenze acquisite;

che era priva di fondamento la contestazione di cui alla pag. 5 del reclamo; che infatti, secondo quanto previsto nella tabella A allegata al D.M. 39/98, gli insegnanti della cl. A047 avevano titolo ad insegnare la Matematica nelle sole classi del biennio del Liceo Scientifico. Tuttavia il DPR 89/2010 ne ha esteso l'insegnamento alle classi del triennio,; ne conseguiva che gli insegnanti della



predetta classe A047 concorrevano insieme ai colleghi della cl. A049 nell'assegnazione delle ore di matematica previste nelle classi III, IV e V del Liceo Scientifico;

che dal combinato disposto degli artt. 28 5 comma e 29 del CCNL del Comparto Scuola, il docente doveva garantire le 18 ore settimanali e 80 funzionali , annualmente, di cui, fino a 40 ore per colleghi docenti e riunioni programmatiche , e fino a 40 ore per Consigli di Classe, Pertanto il DS non avrebbe potuto imporre al ricorrente una disciplina difforme rispetto a quella contrattuale, né il reclamante aveva provato che ciò in concreto si era verificato;

che non era stato provato il **periculum** in mora; che non aveva reso riscontro oggettivo sui soprusi, attacchi , mortificazioni umane e professionali. Lo stesso valeva per il dedotto danno da demansionamento.; che, posto che il , nel corrente anno scolastico fosse stato assegnato a sei classi per l'insegnamento della sola Fisica, e per tale motivo si riteneva pregiudicato, non era dato sapere perché egli non avesse rivendicato analoga tutela già dal 2011, o in via subordinata, dal 2014, allorquando era stato adibito al solo insegnamento per la citata disciplina. Che privo di pregio risultava il riferimento di controparte all'indagine ispettiva che lo aveva riguardato.

Concludeva per il rigetto del reclamo confermando il Decreto di rigetto .

Concesso termine per esame della memoria del ministero , parte ricorrente replicava a sua volta sostenendo: che nel caso de quo non poteva essere applicabile la sentenza cui faceva riferimento il Giudice di prime cure (Cass. 6372/11), poiché non si trattava di prendere in considerazione il rapporto di lavoro del ricorrente, ma la corretta applicazione di assegnazione delle classi ai docenti da parte del Capo di Istituto nel rispetto dei criteri ratificati dagli organi collegiali.

Che al Consiglio di Istituto spetta stabilire i criteri generali ed al Collegio Docenti formulare le proposte ; che il ricorrente non aveva mai contestato i criteri e pertanto nessun dissenso avrebbe potuto o dovuto formulare in seno al Collegio dei Docenti; egli piuttosto contestava la difforme applicazione nei suoi riguardi e l'illegittima assegnazione di docenti con cl. Concorso A047 in classi del triennio (III,IV e V) in quanto non giustificabili con l'atipicità per l'assenza di docenti soprannumerari e di delibere da parte del Collegio dei docenti;

che era stato provato che le scelte gestionali della DS riguardo alle classi, non costituivano un "premio" alla specificità culturale, ma erano determinate esclusivamente da intenti discriminatori: cattedre assegnate senza alcun fondamento didattico e pedagogico, senza considerare il criterio della continuità didattica, l'esperienza e professionalità acquisita.

che nel verbale del Collegio del 1.9.15 risultava che le cattedre erano state approvate all'unanimità; in realtà in quella data i docenti non conoscevano le cattedre che pertanto non



potevano essere approvate, all'unanimità o meno; le cattedre erano state pubblicate il 5 settembre (dopo il reclamo amministrativo proposto dal ricorrente). Tale pubblicazione dimostrava l'omessa approvazione da parte del collegio docenti con la conseguenza di rendere inefficace l'assegnazione dei docenti alle classi da parte del Capo d'istituto in quanto non rientrava nella propria discrezionalità; la mancata pubblicazione delle cattedre non era una "mera irregolarità formale" (Cons. Stato 4838/2000; Cons. Stato 2436/2000, etc).

che, quanto all'affermazione di controparte secondo cui la modalità organizzativa contestata era riservata ad altri 3 docenti, controparte aveva omesso di dire che il Prof. [REDACTED], oltre a Fisica insegnava anche Matematica, per ben 7 ore in 5 H e non 3, come voleva far credere la DS.

che, quanto all'affermazione di controparte secondo cui era stato destinatario di incarichi extracurricolari al fine di valorizzarlo per le competenze acquisite, l'unico incarico ricevuto era stato assegnato non certo per scelta della Ds ma a seguito di molte insistenze da parte del ricorrente;

Che la riforma dei licei, introdotta con il DPR 89/2010, non prevedeva, per il Liceo scientifico, l'estensione dell'impiego al triennio della cl. di concorso A047, né parlava di variazioni in ordine all'impiego delle varie classi di concorso interessate. Con norma transitoria e tramite circolare ministeriale (34/2014) veniva disposto che i titolari della cl. Di concorso A047 potevano insegnare su tutti i 5 anni del liceo scientifico. Le circolari citate erano illegittime nella parte delle tabelle di confluenza degli insegnamenti in quanto si contrapponevano al D. M. 39 /98 attualmente in vigore che disciplina l'assegnazione delle cl. Di concorso alle varie classi dei vari licei. La nota Miur 3199/14 che a detta di controparte con l'allegato F estenderebbe per la cl di concorso A047 l'insegnamento alle classi del triennio del liceo scientifico, si applica **solo ed esclusivamente alle classi di concorso atipiche**. Che non era questo il caso del Liceo Scientifico [REDACTED] dove non soltanto non c'erano docenti perdenti posto, ma dove, comunque, l'applicazione della procedura non era stata deliberata dal Collegio docenti come previsto dalla legge.

Che Controparte aveva precisato che il Dirigente, quanto all'orario scolastico del ricorrente, non aveva imposto una disciplina difforme rispetto a quella contrattuale: tale affermazione, non contestata dal ricorrente, lasciava ravvisare la discriminazione nei confronti del ricorrente.

Che, quanto al *periculum in mora*, dalla documentazione prodotta emergeva con chiarezza l'astio e l'atteggiamento prevenuto che muoveva ogni decisione della DS riferita al prof. [REDACTED]. Atteggiamento che, protratto nel tempo, aveva raggiunto il suo culmine in questo anno



scolastico durante il quale il prof. [] di continuo veniva derubato della sua professionalità e del suo decoro personale dinanzi ai colleghi ed alunni.

Che controparte aveva eccepito l'insussistenza del danno da demansionamento; tuttavia docente, laureato in Fisica ed abilitato all'insegnamento nella cl di concorso A049 che gli consentiva di insegnare Matematica e Fisica nei Licei, era penalizzato , venendo adibito solo ed esclusivamente all'insegnamento della Fisica, rispetto a chi , al contrario, con un'anzianità molto minore ,poteva fare entrambe le discipline.

Che controparte aveva prodotto un riepilogo delle cattedre del ricorrente che non corrispondeva alla realtà: , contrariamente a quanto sostenuto dall'ente convenuto, nell'a.s. 2011-12 Gli erano state assegnate 5 classi (in ben due classi insegnava matematica e fisica ed in 3 solo fisica); nell'a.s. 2012-13 gli erano state assegnate 5 classi (in una insegnava matematica e fisica ed in 4 soltanto fisica); nell'a.s. 2013/14 5 classi (in una insegnava matematica e fisica e in 4 soltanto fisica); nell'a.s. 2014-15 gli erano state assegnate 7 classi con insegnamento di sola fisica.

4. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che , avendo il reclamante anche in questa sede convenuto il Liceo Scientifico “[]” che a sua volta è costituito e difeso unitamente al Ministero , debba essere in via preliminare esaminata la questione della legittimazione passiva dello stesso in via autonoma.

Orbene ad avviso del Collegio deve affermarsi – e per tale aspetto va confermato quanto già argomentato dal primo Giudice - la carenza di legittimazione passiva in proprio dell'istituto scolastico “Liceo Scientifico []” posto che la controversia ha ad oggetto un momento del rapporto di lavoro che intercorre tra il docente e il Ministero reclamato laddove l'esercizio del potere gestionale da parte del dirigente scolastico verso il personale , e qui per più profili contestato dal reclamante , è gestione del rapporto di lavoro con Il Ministero e gli atti provengono pur sempre da una articolazione organizzativa del Ministero sicchè ad esso quindi sono riconducibili gli effetti negoziali ed esclude , per tali controversie , una capacità processuale autonoma ed un'autonoma responsabilità dell'istituto scolastico e del suo organo rappresentativo il Dirigente scolastico .

In tale senso va confermata la decisione sul punto resa dal primo Giudice confortata peraltro dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 6372 del 2011) .

Passando ai motivi di merito del reclamo , a parere del Collegio , pur nella molteplicità dei profili di contestazione all'operato del Dirigente Scolastico, per l'anno scolastico in corso,segnatamente **nell'assegnazione delle classi al reclamante** , tra i vari motivi di gravame proposti, e dovendosi



privilegiare anche la soluzione della controversia più liquida e immediata tanto più in questa sede a cognizione cautelare, appare fondato già il rilievo, pur non esaustivamente apprezzato dal primo Giudice, della sproporzionata e immotivata determinazione dirigenziale di assegnare al reclamante un numero di classi in buona parte doppia rispetto ad altri colleghi nell'ambito della disciplina della Matematica e Fisica, senza che l'Amministrazione abbia fornito in questa sede adeguata, logica e pertinente giustificazione.

Non ignora il Collegio il potere discrezionale riconosciuto dalla legge al Dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi in forza dell'art.396 dlgs 297/1994 e rientrando nelle prerogative dirigenziali in generale previste dal dlgs 165/2001 (art 25).E però il potere di assumere le dette determinazioni gestionali, ormai estraneo all'ambito del potere pubblicistico, è ricondotto nell'alveo del potere negoziale, governato anche da principi comuni e tra questi quelli della *correttezza e della buona fede* che connotano l'esercizio dei diritti e dei poteri contrattuali, tanto più trattandosi di soggetto pubblico soggetto a responsabilità anche risarcitorie, in funzione del buon andamento e imparzialità (art 97 Cost) talchè l'esercizio non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale allorchè determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l'efficiente ed efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane di cui deve pur sempre offrirsi, ove contestate le modalità di esercizio, adeguata esternazione delle ragioni. In materia può essere sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui *< vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede" (Cass., S.U., n. 15342 del 2006).(.....)Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre*



danno risarcibile" (Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010) . > Cass S.U civ : 21671/13.

Nel caso di specie il potere dirigenziale di assegnazione alle classi soggiace al rispetto, in via speciale, dei criteri posti dal Consiglio di istituto e dalle proposte degli organi collegiale e, in via generale, dai predetti principi di correttezza, buona fede e imparzialità.

Pur quindi dovendosi qui ribadire il limite del sindacato giudiziale che non può estendersi a profili propri di merito e convenienza delle scelte del Dirigente Scolastico, nondimeno può essere conosciuto l'atto gestionale, e sanzionato in termini di antiggiuridicità, allorchè per una evidente disparità e illogicità presenti profili di conflitto con i limiti poc'anzi affermati.

Ciò appare essersi verificato nella vicenda in esame. Il reclamante ha chiaramente evidenziato - sin dal ricorso introduttivo - come pur essendo un docente tra i più anziani e potendo insegnare sia Matematica che Fisica ed avendo in servizio l'istituto 34 docenti in tali materie, egli, unitamente a pochi altri docenti (ma per la cui posizione non è dato qui sapere se accettata senza riserve e contestazioni né rilevante) ha ricevuto dal dirigente scolastico, per il corrente anno scolastico, l'assegnazione particolarmente gravosa di **6 classi** - e dunque di circa 150 alunni da seguire oltre a tutte le prevedibili dispendiose attività complementari di cura degli allievi e partecipazione agli organi collegiali - laddove per la stragrande parte dei docenti fosse risultata limitata a tre /quattro classi. E' sufficiente infatti riportare i seguenti dati dell'assegnazione complessiva operata dal Dirigente : **14 docenti assegnati su tre classi, 14 docenti su quattro classi, 2 docenti su cinque classi, 3 .docenti su sei classi, 1 solo .docente su sette classi (v. decreto di assegnazione)**

A fronte di tale evidente sproporzionato sacrificio imposto dalla dirigente scolastica al reclamante, la difesa dell'Amministrazione - che aveva l'onere di dare congrua e logica motivazione di siffatta oggettiva disparità rispetto ad altri docenti - nella memoria di costituzione ha omesso di fornire una benchè minima, logica e ragionevole giustificazione della scelta di assegnare un così diverso carico di lavoro al ricorrente, carico che dunque non solo non risulta contestato in fatto ma neppure giustificato per ciò che concerne i motivi che lo abbiano determinato, restando inesprese compiute ragioni di inevitabilità di una scelta più perequata tra i docenti della disciplina Matematica e Fisica.

Ripartizione verso il reclamante eccessivamente sperequata e che neppure appare coerente e supportata dai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e dalla volontà del Collegio dei docenti



richiamati nell'atto di assegnazione **del 1.9. 2015 prot 7954** , posto che di tale diversa ripartizione neppure vi è cenno nei deliberati collegiali .

Trattasi allora di situazioni oggettivamente lesive della sfera giuridica del singolo dipendente per cui per un verso è evidente la riconoscibilità della tutela individuale in giudizio e, per altro verso , non risulta necessario verificare uno specifico intento discriminatorio (ossia diretto specificamente a recare un pregiudizio al docente) una volta accertato che l'atto gestionale realizza, nella sua portata attuativa, oggettivamente una disparità ed un non giustificato sacrificio di interessi del singolo dipendente in raffronto ad una platea di colleghi che , in mancanza di dedotte da parte dell'Amministrazione peculiarità ordinamentali e /o di servizio , sono collocabili tutti alla medesima stregua professionale e capacità di servizio .

In conclusione accertata la carenza di giustificazione del maggiore sacrificio imposto al reclamante ed in assenza dunque di ragioni di inevitabilità avuto riguardo a concrete condizioni di operatività didattica, deve concludersi che l'atto contestato è illegittimo nei confronti del docente reclamante e appare misura adeguata nella situazione d'urgenza la sospensione dell'atto contestato .

Restano assorbiti i restanti motivi fatti valere dal reclamante .

Periculum

Sussiste con evidenza anche il periculum .

Pur dovendosi escludere ragioni di pregiudizio per demansionamento e danno all'immagine del docente perché non si comprende sotto quale profilo l'assegnazione delle classi possa in concreto danneggiare il docente che conserva comunque la funzione docente in una materia di cui è titolare , nondimeno il mantenimento ancora fino alla conclusione delle attività scolastiche del provvedimento impugnato inciderebbe in modo rilevante sulla prestazione lavorativa richiesta con effetti che non sono ristorabili adeguatamente ove rimessi alla definizione in un giudizio di merito notoriamente insuscettibile di poter pervenire in tempi accelerati per assicurare una effettiva tutela .

L'attuale e perdurante efficacia della determinazione dirigenziale , con efficacia prevista annuale , esclude rilevanza al fatto che il periculum non sia riconoscibile in virtù di una assegnazione sperequata di classi già da diversi anni subita dal reclamante , posto che la tutela cautelare ha ragione d'essere in un attuale o prossimo concreto pericolo,anche per i soli effetti di un atto già compiuto , per cui la grave incidenza sull'impegno lavorativo può essere anche apprezzata diversamente nel fluire del tempo purchè attuale .

5. Spese di lite

La riforma della ordinanza impone anche la rideterminazione delle spese del giudizio che seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamante per entrambe le fasi del giudizio .

P.Q.M.



Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul superiore reclamo , disattesa ogni contraria istanza , difesa ed eccezione :

“Accoglie il reclamo e, in riforma della ordinanza impugnata , accoglie per quanto in motivazione la domanda cautelare.Per l’effetto, sospende l’atto impugnato limitatamente alla assegnazione delle classi al reclamante per l’a,s 2015/2016 nei limiti di quanto evidenziato in motivazione .

Condanna parte reclamata al pagamento alla parte reclamante delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per la prima fase in 1000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % e per la presente fase in 1200,00 euro per compensi professionali , oltre spese forfettarie al 15 % , a cui vanno aggiunti iva e cpa se dovute .”

Così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2016..

Il Presidente estensore
Arturo D’Ingianna

